



**Fisco & News**  
**periodico di**  
**informazione fiscale**

**numero 01**

novembre

***IN EVIDENZA***

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
FINO AL 29 DICEMBRE**



*Se ti sei accorto di non aver presentato la tua*

*dichiarazione dei redditi entro le scadenze previste sei ancora in tempo per presentare il **modello Unico Persone Fisiche tardivo**.*

*L'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione nella recente circolare 46 del 2016 chiarendo la parte sanzionaria alla quale vanno incontro i contribuenti distratti. Nello specifico chi presenta una dichiarazione modello Unico oltre il 30 settembre 2016, ma entro il termine dei 90 giorni successivi (**29 dicembre**) deve pagare una sanzione per "tardiva dichiarazione" pari ad euro 250,00 con la possibilità di riduzione ad 1/10 a titolo di ravvedimento.*

*Se il contribuente presenta entro il **29 dicembre** la sua dichiarazione dovrà:*

*- versare la sanzione ridotta di **euro 25** (1/10 di euro 250,00) mediante il modello **F 2 4** indicando, nella sezione erario, il codice tributo **8911** e come anno di riferimento il **2016** (cioè l'anno nel quale la violazione è stata commessa);*

*- versare l'eventuale debito d'imposta che ne scaturisce in caso di mancato versamento alle scadenze ordinarie.*

## **GLI APPROFONDIMENTI DEL MESE:**

### **LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00

Agente della Riscossione

DESTINATARIO  
 Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXXX  
 VIA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  
 XXXXXXXX YY

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 qualità di coobbligato

La presente cartella, entro sessanta giorni dalla data di notifica, produce effetto di intimazione. L'Agente della Riscossione procederà alla riscossione delle somme dovute. **ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione procederà alla riscossione delle somme addebitate in cartella.**

La presente cartella è contenuta entro il termine di validità di cui sopra. Se il pagamento non sia ripartito in più rate, l'Agente della Riscossione procederà al pagamento, l'Agente della Riscossione (P.R. n. 602/1973).

**Equitalia**

ENTE CREDITORE

XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
notifica 0,00	
<b>Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*</b>	<b>euro 0,00</b>

\*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

*Il DL 193/2016 (decreto fiscale) ha introdotto la possibilità di definire, in via agevolata, le cartelle di pagamento notificate tra il **primo gennaio 2000** e il **31 dicembre 2015**.*

*La c.d. **rottamazione delle cartelle** prevede uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di aggio, le spese di notifica, gli interessi da ritardata iscrizione e le eventuali spese per le procedure esecutive dovranno comunque essere pagate.*

*Entro il **7 novembre 2016**, Equitalia renderà disponibile on.line il modello di richiesta per l'ottenimento dell'agevolazione;*

*entro il **23 gennaio 2017** il debitore dovrà presentare la domanda ad Equitalia.*

*Il decreto legge prevede il pagamento in 4 rate, entro il **15 dicembre 2017** dovrà essere versata la terza rata ed entro il **15 marzo 2018** dovrà essere saldata la quarta ed ultima rata.*

## **LETTERA DI compliance**

**In arrivo 156mille lettere bonarie per prevenire controlli successivi**


*I contribuenti per i quali, alla data del **16 ottobre 2016**, non risulta pervenuta la dichiarazione dei redditi 2015, pur risultando titolari di due o più Certificazioni Uniche provenienti da diversi sostituti che non hanno provveduto a conguagliare le imposte, riceveranno una lettera di invito a verificare la propria posizione fiscale ed a mettersi in regola con gli adempimenti fiscali.*

*Chi riceve la lettera ed effettivamente non ha dichiarato i redditi che vengono evidenziati, ha la possibilità di presentare un modello Unico Persone Fisiche entro il prossimo **29 dicembre 2016**, pagare l'eventuale imposta dovuta e le sanzioni in misura ridotta*

## **IL REBUS DELLE DETRAZIONI SULLA CASA**



## ***Il Bonus mobili per le giovani coppie***



### ***A chi spetta?***

*Le giovani coppie che hanno acquistato l'abitazione principale nel corso del 2015 o lo faranno entro il **31 dicembre 2016** potranno usufruire di questa nuova agevolazione fiscale.*

*L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef del **50%** delle spese sostenute per l'acquisto di **mobili nuovi** destinati ad arredare l'abitazione acquistata.*

*Per fruire dell'agevolazione nel modello di dichiarazione 2017, i mobili dovranno essere acquistati nell'anno 2016.*

*Possono beneficiare dell'agevolazione:*

- le coppie conviventi more uxorio da almeno tre anni;*
- le coppie che nel 2016 risultano coniugate.*

*L'agevolazione spetta a condizione che almeno uno dei componenti della coppia non abbia superato i 35 anni di età, il requisito è rispettato anche se i 35 anni di età vengono compiuti nel 2016, a prescindere dalla data.*

*Requisiti per beneficiare dell'agevolazione con il modello 730/2017:*

*- la casa deve essere stata acquistata nel 2015 o nel 2016;*

*- la casa deve essere destinata ad abitazione principale di entrambi i componenti la coppia nel 2016, per gli immobili acquistati nel 2016 la destinazione ad abitazione principale può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2016.*

*L'acquisto può essere effettuato sia da entrambi i componenti la coppia sia da uno solo di essi, in questo caso è necessario che la casa sia stata acquistata dal componente che nell'anno 2016 non abbia superato il trentacinquesimo anno di età.*

### ***Per quali acquisti?***

*La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di euro 16.000,00 e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare l'abitazione principale della giovane coppia, non spetta per l'acquisto di grandi elettrodomestici, porte, pavimenti, tende, tendaggi ed altri componenti d'arredo.*

*Rientrano, per esempio, nell'agevolazione: letti, armadi, cassetteire, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo della casa.*

### ***Come fare i pagamenti?***

*Per avere diritto alla detrazione in oggetto occorre effettuare i pagamenti con bonifico o con carta di credito o debito. Non è consentita la detrazione di spese sostenute mediante il pagamento a mezzo di assegni bancari, contanti o altre modalità diverse da quelle sopra indicate.*

## **LA RUBRICA:**

### **L'ESPERTO RISPONDE**



**D:** Io e mia sorella abbiamo sostenuto la spesa per il funerale di nostra cugina. Possiamo ripartire la detrazione fiscale per spese funebri? In quale misura? Preciso che la fattura è intestata solo a mia sorella anche se abbiamo pagato la spesa a metà.



**R:** *La norma fiscale prevede la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, a prescindere dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'ammontare massimo della spesa che può essere detratta è di euro 1.550 e nel caso sia sostenuta da più soggetti, la detrazione può essere ripartita tra loro anche se il documento fiscale è intestato o rilasciato ad uno solo. Come nel suo caso, però, nella fattura originale deve essere annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta da sua sorella (cioè dall'intestatario della fattura).*

**D:** Mio figlio ha acquistato la sua prima casa in un comune diverso dal mio ma il mutuo è intestato ad entrambi. Posso detrarre anche io gli interessi passivi? In che misura?

**R:** *Nel caso di mutuo cointestato, e solo suo figlio è titolare dell'immobile acquistato, soltanto lui può detrarre gli interessi passivi nei limiti della sua percentuale di intestazione del mutuo.*

**D:** Ho preso in affitto un immobile nello stesso comune in cui ho acquistato la mia prima casa. Sulla prima casa ho acceso un mutuo per acquisto e detraggo gli interessi passivi in dichiarazione dei redditi. Posso beneficiare anche della detrazione per i canoni di affitto dell'altra casa?

**R:** *No, le due agevolazioni sono alternative perché prevedono, entrambe, che l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale.*